

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5318 del 05/11/2020
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. SOCIETÀ AGRICOLA VESSA DI BUSONI GIOVANNI & C. S.S. con sede legale in Comune di Bagno di Romagna, Via Brioli n. 36, Frazione Vessa. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito ad attività agrituristiche di tipo ricettivo sito in Comune di Bagno di Romagna Via Vessa-Coste n. 48.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5483 del 05/11/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno cinque NOVEMBRE 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. SOCIETÀ AGRICOLA VESSA DI BUSONI GIOVANNI & C. S.S. con sede legale in Comune di Bagno di Romagna, Via Brioli n. 36, Frazione Vessa. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito ad attività agrituristica di tipo ricettivo sito in Comune di Bagno di Romagna Via Vessa-Coste n. 48.

LA DIRIGENTE

Vista la sotto riportata relazione del Responsabile del Procedimento

Visto:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Auto-
rizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 *"Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento"*;
- L. 26 Ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio in data 31/08/2020, acquisita al Prot. Unione 32832 e da Arpae al PG/2020/132587 del 16/09/2020, da **SOCIETÀ AGRICOLA VESSA DI BUSONI GIOVANNI & C. S.S.** nella

persona di Farfaneti Pierluigi in qualità di delegato dal Legale Rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, avente sede legale in Comune di Bagno di Romagna, Via Brioli n. 36 - Frazione Vessa, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per insediamento adibito ad attività agrituristica di tipo ricettivo sito in Comune di Bagno di Romagna, Via Vessa-Coste n.48 comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i.;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Atteso che l'Autorizzazione Unica Ambientale costituisce endoprocedimento del Procedimento Unico 170/USCIA/2020, attivato presso il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 31/08/2020 con Prot. Unione 32798, inerente la ristrutturazione di due fabbricati rurali per ricavare locali da destinare all'esercizio dell'agriturismo e sistemazione della strada privata di accesso in Via Vessa-Coste 48 – Bagno di Romagna;

Dato atto che in data 06/10/2020, la Ditta ha trasmesso documentazione integrativa richiesta relativamente allo scarico, acquisita al Prot. Unione 38060 e da Arpae al PG/2020/143910 del 07/10/2020;

Visto il verbale Prot. Unione 38778 della Conferenza di Servizi svoltasi in data 08/10/2020 in modalità "videoconferenza", acquisito da Arpae al PG/2020/145839 del 09/10/2020, nel corso della quale sono state richieste integrazioni anche in merito all'Autorizzazione Unica Ambientale, con particolare riferimento alla documentazione di impatto acustico;

Atteso che in data 20/10/2020, la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa relativa all'impatto acustico, acquisita al Prot. Unione 40359 e da Arpae al PG72020/152558 del 22/10/2020;

Atteso che in merito alla documentazione integrativa relativa all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 15396, acquisita da Arpae al PG/2020/160372 del 05/11/2020, il Responsabile del Servizio Edilizia Privata del Comune di Bagno di Romagna ha comunicato quanto segue: *"Con riferimento alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale intestata alla ditta Busoni Giovanni Società Agricola Vessa di Busoni Giovanni & C e pervenuta al Suap dell'Unione Valle del Savio in data 31/08/2020 e trasmessa al Comune in data 16/09/2020 al n. 12807 di protocollo, vista la SCHEDA E "Dichiarazione in merito all'impatto acustico" pervenuta in Comune in data 22/10/2020 prot. 14756, si prende atto di quanto dichiarato che nell'attività si svolgono esclusivamente attività a bassa rumorosità."*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endoprocedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue industriali assimilate alle domestiche: Rapporto Istruttorio acquisito in data 08/10/2020;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente atto, sono riportate nell'**ALLEGATO A e Relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **SOCIETÀ AGRICOLA VESSA DI BUSONI GIOVANNI & C. S.S.**, che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Federica Milandri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **SOCIETÀ AGRICOLA VESSA DI BUSONI GIOVANNI & C. S.S.** (C.F./P. IVA 03875810404) nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale in Comune di Bagno di Romagna, Via Brioli n. 36, Frazione Vessa **per l'insediamento adibito ad attività agrituristica di tipo ricettivo sito in Comune di Bagno di Romagna, Via Vessa-Coste n.48.**

2. Il presente atto **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:

- **autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue industriali assimilate alle domestiche.**

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e Relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto.

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di anni 15 (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.

6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.

7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Federica Milandri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente

e per la trasmissione ad Arpae ed al Comune di Bagno di Romagna per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

SCARICHI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE

PREMESSA

- Con l'istanza di AUA in oggetto, la Ditta, esercente attività agrituristica di tipo ricettivo, richiede nuova autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpi idrici superficiali, avente potenzialità di 13 a.e.;
- Le acque reflue sopracitate, prima dello scarico finale nel corpo recettore, vengono preventivamente trattate in un pozzetto degrassatore da 250 lt (che raccoglie gli scarichi della cucina del primo piano), un pozzetto desaponatore da 800 lt (che raccoglie le acque saponose dei bagni), una fossa Imhoff da 16 a.e., un filtro batterico aerobico di 9,90 mc (h = 1,5 mt) e una seconda fossa Imhoff da 5 a.e.;
- I sistemi di trattamento previsti per i reflui rientrano fra le soluzioni impiantistiche relative alle acque reflue domestiche derivanti da insediamenti, installazioni ed edifici isolati con recapito diverso dalla rete fognaria, indicate nella Tabella B della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053;
- Le acque reflue, oggetto del presente provvedimento, sono assimilate ad acque reflue domestiche in base a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 art. 101, comma 7 lettera c);
- Trattandosi di scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche di potenzialità inferiore a 50 a.e., lo stesso non è soggetto al rispetto dei limiti fissati dalla Tabella D della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053, ma solamente soggetto all'obbligo di installazione dei sistemi di trattamento appropriati, così come indicati nella Tabella B della medesima Deliberazione;
- Lo scarico finale recapita in fosso poderale afferente al Fosso delle Motte - Bacino Idrico del Fiume Savio;
- È stato espresso parere favorevole con prescrizioni dall'Area Prevenzione Ambientale – Area Est – Servizio Territoriale – Distretto di Cesena di Arpae con nota del 24/09/2020 acquisita al Prot. Arpae n. PG/2020/137323, così come rettificato in data 01/10/2020 con nota acquisita al Prot. Arpae n. PG/2020/140968 ;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, così come richiesto dalla Ditta.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Relazione tecnica, Schede tecniche dei sistemi di trattamento installati, acquisite agli atti in data 16/09/2020 Prot. Arpae n. PG/2020/132587;
- Planimetria comprensiva dello schema fognario, datata agosto 2020, in scala 1:100, a firma del tecnico Geom. Farfaneti Pierluigi, acquisita agli atti in data 16/09/2020 Prot. Arpae n. PG/2020/132587 (**allegata**).

CONDIZIONI:

Indirizzo insediamento	Via Vessa-Coste n. 48 - Bagno di Romagna
Destinazione dell'insediamento	Attività agrituristica di tipo ricettivo
Classificazione dello scarico	Acque reflue assimilate alle domestiche
Potenzialità	13 a.e.
Sistemi di trattamento prima dello scarico	• n° 1 degrassatore da 250 lt (per gli scarichi della cucina del primo piano); • n° 1 desaponatore da 800 lt (per le acque saponose dei bagni); • n° 1 fossa Imhoff da 16 a.e. (vol. comp. sed. 800 lt; vol. comp. dig. 3200 lt); • n° 1 filtro batterico aerobico da 9,90 mc (h = 1,5 mt); • n° 1 fossa Imhoff da 5 a.e. (vol. comp. sed. 250 lt; vol. comp. dig. 1050 lt)
Corpo Recettore	Fosso poderale afferente al Fosso delle Motte - Bacino Idrico del Fiume Savio

PRESCRIZIONI:

1. Per il prelevamento di campioni di acque di scarico il pozzetto d'ispezione terminale posto subito a monte del punto di immissione in acque superficiali, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
2. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, degli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
3. Le fosse Imhoff dovranno essere vuotate con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale; con la stessa periodicità dovrà essere vuotato e lavato controcorrente il filtro batterico. I fanghi raccolti e dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore ad anni cinque.
4. Analoghe prescrizioni devono intendersi anche per il pozzetto degrassatore.
5. Dovranno essere installati due pozzetti di ispezione da posizionarsi rispettivamente: il primo a valle della prima fossa Imhoff e il secondo a valle del filtro batterico.
6. Qualora si preveda l'installazione di una elettropompa per il convogliamento dei reflui, dal sistema monoblocco trivalente aerobico fino alla quota del sedimentatore finale, dovrà essere installato un sistema acustico/visivo che segnali il mancato funzionamento della pompa.
7. Le fosse Imhoff, il pozzetto degrassatore e il filtro batterico dovranno essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.
8. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
9. Dovrà essere data immediata comunicazione al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpa (PEC: aooofc@cert.arpa.emr.it) ed all'Area Prevenzione Ambientale - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpa (PEC: aooofc@cert.arpa.emr.it) nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.